STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

L'équilibre VDA – ODV

ART. 1 Costituzione, denominazione e sede

È costituita, in conformità alla Carta Costituzionale, l'organizzazione di volontariato denominata **L'équilibre VdA - ODV**. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e s.m.i..

Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale potrà essere automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS-Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L'organizzazione di volontariato ha la sede legale presso il C.S.V. in via Xavier de Maistre n. 19 nel comune di Aosta e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d'Aosta. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell'Assemblea degli associati e non comportano modifica statutaria

ART. 2 Finalità e ambito di attuazione

L'organizzazione di volontariato opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, con lo scopo di:

a) Operare nella società civile nell'ambito della famiglia e nel mondo giovanile per promuovere la tutela della salute e della qualità della vita nell'ottica di uno sviluppo integrale della persona;
b) Interagire e collaborare con la comunità educante territoriale (genitori, famiglie, scuole, servizi sociali e sanitari, istituzioni, associazioni, altre agenzie educative, culturali e ricreative) operando in una logica di welfare comunitario volto a prevenire e contrastare il disagio giovanile, fenomeni di dipendenza e la dispersione scolastica;
c) Sostenere la genitorialità e le famiglie nel compito educativo, in particolare nelle situazioni di disagio determinate da comportamenti a rischio e dipendenze.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- Lett. a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 1ì04 e alla legge 22 giugno 2016 n. 11 e successive modificazioni;
- Lett. d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- Lett. h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Lett. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;

- Lett. l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Lett. v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

1. sostenere progetti finalizzati alla promozione di sani stili di vita, di educazione alla legalità, all'uso corretto delle tecnologie e alla prevenzione delle dipendenze in particolare nelle scuole, negli oratori e negli ambienti sportivi;
2. promuovere una rete di associazioni che condividono gli stessi obiettivi per operare con maggiore efficacia nelle attività di prevenzione e di contrasto alle dipendenze;
3. accogliere e sostenere le famiglie i cui figli si trovano in situazioni di disagio (tossicodipendenza, alcolismo, bullismo, cyber bullismo, tabagismo, ludopatia, video dipendenza, …) fornendo loro informazioni e approfondimenti sui rischi e sui servizi disponibili sul territorio.
4. promuovere e sostenere gruppi di auto mutuo aiuto tra genitori e familiari per favorire la condivisione di esperienze, il sostegno reciproco e il rafforzamento del ruolo genitoriale;
5. favorire una corretta informazione sulle dipendenze utilizzando i social media e materiale informativo da distribuire nelle scuole e nelle strutture sanitarie;
6. organizzare incontri, dibattiti, confronti, moduli formativi sulla genitorialità, sulle problematiche connesse all'emergenza educativa e sul disagio giovanile;
7. promuovere iniziative di socializzazione, formazione e orientamento per i giovani per prevenire dispersione scolastica, disagio e dipendenze;
8. sostenere i genitori nei percorsi di reinserimento sociale e lavorativo dei figli attraverso attività di counselling, tutoring e sostegno alla motivazione in collaborazione con i Servizi e le Istituzioni a ciò predisposti;
9. promuovere il volontariato sociale attraverso iniziative di sensibilizzazione e percorsi di formazione rivolti a giovani e adulti valorizzando competenze, motivazioni ed esperienze acquisite nell'attività professionale e nell'impegno sociale;
10. proporre studi, indagini e ricerche in collaborazione con università, Enti di ricerca, fondazioni e associazioni in relazione alla famiglia, alla genitorialità e al disagio giovanile.

ART. 3 Associati

Sono associati tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'organizzazione.
La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. E' deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di genere, provenienza, lingua e cultura, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni dalla deliberazione.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati – la quale delibera in occasione della successiva convocazione - entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
La qualifica di associato si perde per:

a) dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
b) mancato pagamento della quota sociale;
c) decesso;
d) esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'organizzazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.
Amici dell'Associazione
I simpatizzanti contribuiscono al raggiungimento degli scopi statutari mediante conferimenti in denaro o in natura; non sono associati e pertanto non hanno diritto di voto decisionale in Assemblea né diritto di voto attivo e passivo per l'elezione degli organi sociali.

ART. 4 Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'organizzazione e alle sue attività.
Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare a tutte le attività promosse dall'organizzazione senza limiti e discriminazioni;
b) esercitare il diritto di voto in assemblea;
c) eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
d) controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
e) consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo e indicate in apposita deliberazione preventivamente adottata ;
f) dimettersi.

Gli associati hanno il dovere di:

g) rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
h) osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
i) versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite agli associati e ai loro eredi;
j) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

ART. 5 Volontariato e rapporti economici

L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per

promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.
I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 6 Organi sociali

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

ART. 7 Assemblea degli associati

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale.
Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l'organizzazione ha meno di 500 associati e di 5 associati se ne ha più di 500. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.
Gli Associati possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.
Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno **sette giorni prima** con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.
L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in

proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
L'Assemblea ordinaria:

a) elegge e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il programma delle attività per l'anno successivo;
d) approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
e) approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
f) individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
h) delibera sull'esclusione degli associati;
i) ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
j) approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
k) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
l) approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
m) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

o) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
p) delibera lo scioglimento dell'organizzazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto in **numero dispari da tre a sette membri** scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati . La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile . Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno **cinque giorni prima** con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

Dura in carica **tre anni** e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra gli associati e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'ODV e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale.

Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
b) redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività per l'anno successivo;
c) redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
d) redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
e) elegge il Presidente e il Vicepresidente tra i propri componenti;
f) nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;

g) accoglie le domande degli aspiranti associati o le respinge con motivazione;
h) propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
i) propone all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;
j) individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e le propone all'Assemblea;
k) Ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
l) Le deliberazioni del Consiglio direttivo e/o i provvedimenti del Presidente, da quest'ultimo adottati per motivi di necessità e urgenza, devono avere adeguata copertura economica e finanziaria.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 9 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) revoca decisa dall'Assemblea.

Compete al Presidente:
d) presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
e) sovraintendere a tutte le attività dell'organizzazione;
f) sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dagli associati;
g) nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 Segretario e Tesoriere

Il segretario è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività amministrative e gli compete:

a) la redazione e sottoscrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e l'assicurazione della libera visione agli associati;
b) la cura della tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.

Il tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività contabili e di cassa e gli compete:
c) la cura della corretta tenuta delle scritture contabili;
d) l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
e) la predisposizione del bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere svolte da un unico consigliere.

ART. 11 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio è costituito:

a) da beni mobili, immobili e beni mobili registrati di proprietà dell'organizzazione;
b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'organizzazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

d) quote associative e contributi degli associati;
e) contributi pubblici e privati;
f) donazioni e lasciti testamentari;
g) rendite patrimoniali;
h) raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relative linee guida ministeriali;
i) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
j) proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
k) entrate derivanti da:
    i attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
    ii cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
    iii attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
l) ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso.

ART. 12 Bilancio

L'esercizio sociale inizia il **1° gennaio** e termina il **31 dicembre di ogni anno**.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione "cinque" giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

ART. 13 Libri sociali

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 14 Scioglimento e devoluzione dei beni

L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 15 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore.